



ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DI SICILIACQUE S.P.A. TRAMITE EROGAZIONE DI BUONI PASTO DA UTILIZZARSI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI DISTRIBUITI IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA

CAPITOLATO D'ONERI

Art 1

Forma oggetto della gara l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di Siciliacque S.p.A. mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi, convenzionati direttamente con l'appaltatore, ubicati sia in Palermo che in tutto il territorio della Regione Sicilia.

Tali esercizi, in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, dovranno necessariamente essere provvisti di tutte le ulteriori prescritte autorizzazioni amministrative e legali.

Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa centotrenta unità a ciascuna delle quali verrà somministrato un carnet di buoni pasto al mese, costituito da diciotto buoni. Eventuali variazioni in diminuzione non daranno diritto a richiesta di risarcimento da parte del Fornitore.

Art. 2

I dipendenti di Siciliacque S.p.A. dovranno poter consumare pasti completi, presso tutti gli esercizi convenzionati, sino alla concorrenza del valore facciale del buono pasto, scegliendo fra diverse alternative di tipologie di pasto e di bevande.

I carnet di buoni pasto per ogni mese, ciascuno composto, di norma, da ventidue buoni, distinti da numerazione progressiva, dovranno altresì riportare:

- l'indicazione dell'Amministrazione;
- l'indicazione della società di emissione;
- il periodo di validità (data di scadenza)

Il buono pasto emesso dalla Ditta fornitrice deve essere utilizzato dai dipendenti dell'Amministrazione esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa:

- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo,
- non è cedibile a terzi,
- non è cumulabile,
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta fornitrice.

La Ditta pertanto dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.

Siciliacque S.p.A. non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere Siciliacque S.p.A. esonerata ed indenne da ogni pretesa.

La Ditta aggiudicataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali e i prodotti somministrati siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

La stessa Ditta è responsabile dei danni derivanti dall'Amministrazione ed ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria.

Art. 3

La Ditta fornitrice si impegna a garantire, per l'intera durata del servizio, un numero minimo di convenzioni attive, nel territorio della Regione Siciliana, pari a 1.930 così distribuite:

- Provincia di Palermo: minimo 700 convenzioni attive
- Provincia di Trapani: minimo 450 convenzioni attive
- Provincia di Enna: minimo 130 convenzioni attive
- Provincia di Agrigento: minimo 270 convenzioni attive
- Provincia di Caltanissetta: minimo 120 convenzioni attive
- Provincia di Messina: minimo 260 convenzioni attive

Il numero di convenzioni attive, distribuite nel territorio e definite nel precedente capoverso, dovrà essere garantito entro trenta giorni dalla aggiudicazione provvisoria della gara.

In caso di mancato adempimento nei termini predetti, Siciliacque provvederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della Ditta inadempiente.

Attesi i tempi necessari alla verifica dell'avvenuta attivazione delle convenzioni richieste, Siciliacque si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione definitiva e, nelle more della formale sottoscrizione del contratto, anche alla richiesta di attivazione del servizio, inserendo, nell'atto di aggiudicazione definitiva, una clausola risolutiva espressa con la quale l'atto medesimo si intenderà risolto di diritto nel caso dovesse rilevarsi il mancato adempimento alle prescrizioni di cui al primo capoverso. Detta clausola potrà altresì essere ricompresa nel contratto d'appalto.

L'elenco degli esercizi convenzionati e le cui convenzioni siano attive sarà allegato al contratto di fornitura del servizio a seguito dell'aggiudicazione definitiva dello stesso. La Ditta fornitrice potrà modificare il suddetto elenco in conseguenza della stipula di nuove convenzioni, aggiuntive o sostitutive, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto, dandone tempestiva comunicazione a Siciliacque S.p.A. La Ditta fornitrice dovrà impegnarsi, inoltre, a semplice richiesta di Siciliacque S.p.A. a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi nelle province e nei comuni espressamente indicati da Siciliacque qualora i locali convenzionati si siano resi inadempienti ovvero qualora gli esercizi convenzionati non soddisfino le esigenze organizzative di Siciliacque

Art. 4

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

1. consegnare, presso la sede centrale di Siciliacque, i plichi confezionati entro 10 giorni lavorativi dall'ordine, contenenti il numero dei buoni corrispondenti al fabbisogno mensile;
2. rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti purché resi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto.

Art. 5

Per un controllo della generale regolarità delle prestazioni previste nel presente capitolato, Siciliacque S.p.A. avrà facoltà di eseguire, a proprio insindacabile criterio, le necessarie verifiche sull'andamento del servizio reso dagli esercizi convenzionati, al fine di rilevare le eventuali non corrispondenze alle previsioni contrattuali. In tal caso, la Ditta aggiudicataria si impegna a conformarsi tempestivamente alle previsioni contrattuali sulla base di semplici comunicazioni di Siciliacque delle risultanze delle verifiche effettuate.

Art. 6

Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 7,90. Detto valore rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo di esecuzione del servizio sostitutivo di mensa, a meno di diversa disposizione da parte di Siciliacque.

Art. 7

I buoni pasto saranno consegnati a Siciliacque S.p.A. presso i propri Uffici siti in via Gioacchino di Marzo n° 35 - 90144- in Palermo, con frequenza mensile entro il giorno venti di ciascun mese, franchi di ogni qualsiasi spesa di spedizione e di consegna.

Art. 8

Ogni consegna dei buoni a Siciliacque S.p.A., sarà accompagnata da una fattura riepilogativa riportante:

1. il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
2. il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario, dedotto dello sconto praticato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara e comprensivo dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla legge.

Il pagamento delle fatture, così, emesse avverrà tramite bonifico bancario a trenta giorni d.f.f.m.

In caso di ritardo del pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi nella modalità prevista per legge con l'applicazione dei seguenti tassi di mora: BCE+3,0%.

Art. 9

Il prezzo unitario contrattuale deve intendersi fisso ed invariabile per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura, indipendente da qualsiasi variazione di costo, sia dei materiali e delle materie prime che della manodopera, che si possa verificare durante l'esecuzione della fornitura e ciò anche in espressa deroga a quanto stabilito dall'Art. 1664 del C.C.

Art. 10

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto di cessione. E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate da Siciliacque Spa.

E' fatto altresì divieto all'aggiudicatario subappaltare l'esecuzione del servizio pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli Enti secondo le disposizioni vigenti.

Art. 11

All'atto di sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni stesse. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e rimarrà valida per un anno a partire da tale data.

Siciliacque può richiedere al Fornitore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Siciliacque.

Art. 12

In caso di inosservanza del contenuto del presente Capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, Siciliacque S.p.A., dopo aver notificato formalmente l'eventuale contestazione alla Ditta aggiudicataria, che ha facoltà di fornire entro il termine indicato nella notifica le proprie controdeduzioni, può applicare all'Aggiudicatario specifiche penali nei seguenti casi:

- mancata fornitura dei buoni pasto per due volte consecutive, entro i termini previsti all'art. 4) del presente capitolato, determinerà l'applicazione di una penale pari a € 500,00.
- la mancata fornitura del pasto per due volte successive presso lo stesso esercizio, determinerà l'applicazione di una penale pari a € 500,00.

In ogni modo, è fatta salva la facoltà per Siciliacque S.p.A. di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dal successivo articolo 13.

Art. 13

L'appalto avrà durata di dodici mesi e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 14

Siciliacque ha la facoltà di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, previa comunicazione scritta mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione della fornitura;
2. inadempimenti alle disposizioni previste, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione della fornitura;
3. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. sospensione della fornitura, da parte del Fornitore, senza giustificato motivo;
5. rallentamento della consegna del prodotto senza giustificato motivo;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto;
7. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell'attività e delle prestazioni;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggior danni.

Art. 15

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo o di eventuale registrazione del contratto, saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese ed gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura richiesta.

Art. 16

Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto. Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere formulate consensualmente fra le parti e dovranno risultare per iscritto.

Art. 17

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore si impegna a comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno riportare il Codice Identificativo Gara **6797320DE6** rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.



Art. 18

Il contratto dovrà prevedere l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 19

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali anagrafici e fiscali della ditta aggiudicataria acquisiti da Siciliacque, titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali, di legge e per le esclusive esigenze concorsuali nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto

L'appaltatore potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).